

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA, MACERATINI, CUSIMANO, MININNI-JANNUZZI, PEDRIZZI, MONTELEONE, BATTAGLIA, RECCIA, DE CORATO, GUARRA, MARINELLI, PACE, PRESTI, XIUMÈ, NATALI, LISI, RAGNO, CASILLO, DE MASI, MULAS, COZZOLINO, BAIOLETTI, BECHELLI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MAGLIOZZI, GRIPPALDI, SCALONE, MOLTISANTI e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1995

Integrazione della legislazione vigente in materia di elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e dei rappresentanti del popolo nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Nella nostra Repubblica molte e diverse tra loro sono le leggi che disciplinano le elezioni per la Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, nonché le elezioni dei rappresentanti del popolo nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Infatti, alle leggi emanate con l'istituzione delle elezioni sono seguite, altrettanto numerose, quelle di modifica ed integrazione delle stesse che non hanno fatto raggiungere, ancora, la completezza voluta poichè ancor oggi, dopo quasi cinquant'anni dalla proclamazione della Repubblica e dalla emanazione della sua Costituzione, è avvertita la necessità di apportare ulteriori modifiche. Al riguardo, si citano le modifiche afferenti il diritto al voto dei cittadini sancito dall'articolo 48 della Costituzione che assicura, innanzitutto, ad ogni cittadino la possibilità di partecipare, con le proprie scelte politiche, alla vita pubblica dello Stato.

Il diritto al voto, come dottrina insegna, è il mezzo con cui il popolo, nello Stato repubblicano, democratico, governa; diritto al quale non può rinunciare ma ha il dovere civico di esercitare. E di ciò il cittadino è, oggi, cosciente, poichè segue attivamente la vita politica, anche senza essere iscritto ad un partito, e sente la responsabilità di svolgere, pienamente, la propria azione per il conseguimento del pubblico bene, respingendo ogni sopraffazione alle sue idee politiche.

Purtroppo, come ho accennato, in una Repubblica democratica, costituzionale e rappresentativa, dove la sovranità appartiene al popolo, che la manifesta con l'elezione dei propri rappresentanti al Parlamento, organo propulsore di tutta la macchina statale, non tutti i cittadini sono posti nelle condizioni di manifestare, attraverso il voto, la propria opinione poichè l'attuale le-

gislazione sui sistemi elettorali esistenti nello Stato non dà ad alcuni la possibilità di esercitare il proprio diritto di cui all'articolo 48 della Costituzione.

Non si è tenuto nel debito conto che lo Stato moderno, repubblicano, costituzionale e democratico, formatosi sulle rovine dello Stato assoluto, si è ispirato alla Costituzione americana del 1787 ed alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 del popolo francese, sicchè ne segue i principi affermati dalle rivoluzioni americana e francese riconoscendo l'uguaglianza giuridica dei cittadini.

Tale uguaglianza giuridica è consacrata nella nostra Costituzione all'articolo 3 che recita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Mi soffermo sull'articolo 3 della Costituzione per evidenziare che l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese non è garantita in modo completo, essendo non partecipe del diritto di voto il personale imbarcato sulle navi passeggeri e mercantili quando sono in navigazione in acque territoriali e non, come se il personale fosse costituito da persone non aventi la cittadinanza italiana, requisito che costituisce, com'è noto, lo *status* che segue la persona in qualsiasi luogo e che comporta diritti e doveri civili e politici.

Ed è proprio la cittadinanza, alla quale fa riferimento l'articolo 3, che non viene mai a mancare al personale imbarcato sulle navi passeggeri e mercantili, perchè la nave fa parte del territorio nel quale lo Stato italiano esplica sempre la potestà d'imperio, salvo particolari situazioni disciplinari del diritto internazionale, che non riguarda le elezioni in argomento, quando la stessa si trovi in acque non territoriali.

Tali particolari situazioni, ripeto, non possono certamente riferirsi all'esercizio del diritto di «voto» connesso giuridicamente al possesso del requisito della cittadinanza la cui perdita scaturisce soltanto da specifiche situazioni contemplate espressamente dalle leggi vigenti. La più significativa è quella dell'acquisto spontaneo della cittadinanza straniera accompagnato dal trasferimento della residenza all'estero al quale segue, per citarne alcune, l'assunzione di un impiego o la prestazione del servizio militare presso uno Stato estero nonostante il divieto imposto dallo Stato italiano, l'esistenza della doppia cittadinanza, il trasferimento dal territorio italiano ad altro Stato.

In nessuna delle cause di perdita della cittadinanza previste dalla legislazione vigente si riscontra quella di cittadini imbarcati su navi nel momento di navigazione in acque territoriali o straniere.

Ferma restando, quindi, l'esistenza piena del diritto di cittadinanza che costituisce il primo requisito per far parte del popolo al quale l'articolo 1 della Costituzione assegna la «sovranità», che viene esercitata dai delegati dello stesso, non può sussistere alcuna limitazione nella partecipazione dei cittadini imbarcati su navi passeggeri e mercantili all'organizzazione politica del Paese sicchè, come è stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, debbono essere rimossi gli ostacoli che ne limitano l'uguaglianza con tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di voto.

Per garantire l'attuazione di una vera democrazia politica sono state, infatti, emanate, nel tempo, norme per dare la possibilità dell'esercizio del diritto di voto agli elettori ricoverati in ospedali o case di cura, di detenuti in attesa di giudizio o condannati

per reati che non comportino la cancellazione dalle liste elettorali, ai militari che prestino servizio in un comune diverso da quello di residenza e che non possano usufruire di licenza per recarvisi, ai marittimi che, in attesa di imbarco, si trovino in un comune diverso da quello di residenza e a coloro che, per motivi di lavoro o di studio, abbiano la residenza in un Paese della Comunità europea quando debbono esprimere il voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Se una particolare normativa è stata emanata per disciplinare i casi citati, non si giustificano i motivi per cui debbono essere esclusi dal diritto di votare i cittadini imbarcati su navi passeggeri e mercantili, atteso che mancano impedimenti di sorta che sminuiscono o annullano la cittadinanza posseduta, dalla quale *ipso iure* deve conseguire l'applicazione sulle navi in navigazione delle norme dello Stato italiano durante le elezioni politiche ed amministrative, salvo particolari deroghe che, come ho precisato, non afferiscono le elezioni quando le navi sono in navigazione nelle acque territoriali e non.

L'attuazione concreta presenta, quindi, difficoltà ovviabili, atteso che esse consisterebbero, principalmente, nella costituzione del normale seggio elettorale, nella composizione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista. Alle stesse potrebbe aggiungersi il recapito del certificato elettorale ove la consegna non fosse avvenuta prima dell'imbarco, mentre del tutto semplice sarebbe, adottando particolari accorgimenti legislativi integrati da apposite direttive ministeriali, concretizzare la fase che concerne l'ammissione e la identificazione degli elettori, le modalità di espressione del voto, personale, uguale, libero e segreto, come vuole l'articolo 48 della Costituzione, l'acquisizione e la comunicazione dello stesso all'ufficio circoscrizionale di competenza costituito presso la corte d'appello del paese di origine.

All'uopo, fatto recapitare il certificato elettorale tramite *fax* al personale che non l'avesse ricevuto prima dell'imbarco, si potrebbe costituire sulla nave il seggio eletto-

rale presieduto dal Comandante della nave, coadiuvato da un ufficiale con le funzioni di segretario e da un numero di scrutatori e rappresentanti di lista proporzionato al numero degli elettori e scelti, mediante sorteggio, tra il personale dei vari gradi e qualifiche.

Eseguite le operazioni di votazione e di scrutinio, il Comandante della nave dovrebbe comunicare subito il risultato a mezzo di telegrafo o di *fax* all'ufficio circoscrizionale presso la corte d'appello del territorio dove è iscritta la nave, custodire i verbali delle operazioni elettorali effettuate e le schede e consegnarli successivamente in plico, già sigillato in presenza dei componenti del seggio, al Comandante della capitaneria di porto, nel caso di attracco in porto nazionale, o al consolato o all'amba-

sciata italiana del primo porto di attracco della nave in porto di Paese straniero.

Il funzionario della capitaneria di porto, del consolato o dell'ambasciata italiana, controllato, in presenza del Comandante della nave, il contenuto del plico, dovrebbe provvedere a trasmetterlo subito all'ufficio circoscrizionale presso la corte d'appello del territorio dove è iscritta la nave.

Nulla di impossibile quindi esiste per restituire al cittadino marittimo imbarcato ciò che finora gli è stato ingiustamente tolto e cioè quel diritto di uguaglianza nei diritti ed obblighi imposti dalle leggi, che costituisce il cardine della libertà democratica acquisita attraverso tante lotte ed immensi sacrifici.

Per le suddette ragioni ho predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale marittimo imbarcato su ogni nave passeggeri e mercantile, navigante in acque territoriali e non, deve poter esprimere il proprio voto, ai sensi degli articoli 3 e 48 della Costituzione, per l'elezione per la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1, per esercitare il proprio diritto di voto, deve essere in possesso del certificato elettorale che gli viene fatto recapitare dal comune di residenza via *fax*, a meno che ne fosse provvisto prima dell'imbarco.

Art. 3.

1. Per consentire l'esercizio del diritto di voto viene costituito sulla nave il seggio elettorale, presieduto dal Comandante della nave. Questi viene coadiuvato da un ufficiale, con le funzioni di segretario, e da un numero di scrutatori e rappresentanti di lista proporzionato a quello degli elettori. I componenti del seggio elettorale sono scelti, mediante sorteggio, tra il personale dei vari gradi e qualifiche.

Art. 4.

1. Eseguite le operazioni di votazione e di scrutinio, il Comandante della nave comunica subito il risultato, a mezzo di telegrafo o di *fax*, all'ufficio circoscrizionale

presso la corte d'appello del territorio dove è iscritta la nave.

2. Il Comandante della nave deve custodire i verbali delle operazioni elettorali effettuate e le schede.

3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere consegnati, a cura e sotto la responsabilità del Comandante della nave, in plico già sigillato in presenza dei componenti del seggio, al Comandante della capitaneria di porto, nel caso di attracco della nave in porto nazionale, o al consolato o all'ambasciata italiana del primo porto di attracco della nave in porto di Paese straniero.

Art. 5.

1. È fatto obbligo al funzionario della capitaneria di porto, del consolato o dell'ambasciata italiana, dopo aver controllato, in presenza del Comandante della nave, il contenuto del plico, di trasmetterlo immediatamente all'ufficio circoscrizionale presso la corte d'appello di cui all'articolo 4.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'interno fissa, con apposito decreto, le modalità di applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.